



**Comune di Villagrande Strisaili**

**REGOLAMENTO DI  
POLIZIA MORTUARIA  
E  
DEI SERVIZI CIMITERIALI**

# Sommario

Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Competenze.....	4
Art. 3 – Presunzione di legittimazione.....	4
Art. 4 – Responsabilità.....	5
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	5
Art. 6 – Periodo di osservazione.....	6
Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori.....	6
Art. 8 – Trasferimento durante il periodo di osservazione ( <i>art.11 L.R. n.32/2018</i> ).....	7
Art. 9- Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	7
Art. 10 – Verifica e chiusura feretri.....	9
Art. 11 – Piastrina di riconoscimento.....	10
Art. 12 – Ornamento delle sepolture.....	10
Art. 13 - Camera mortuaria.....	10
Art. 14 – Imprese funebri.....	11
Art. 15 – Divieti.....	11
Art. 16 – Esercizio dei trasporti funebri.....	11
Art. 17 – Trasporto.....	12
Art. 18 – Trasporto di ceneri e resti.....	13
Art. 19 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero.....	13
Art. 20 – Trattamento antiputrefattivo.....	13
Art. 21 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	13
Art. 22 – Modalità di concessione.....	14
Art. 23 – Avvicinamento e ricongiungimento di cadaveri.....	15
Art. 24 – Cremazione.....	15
Art. 25 – Consegna e destinazione finale dell’urna cineraria.....	16
Art. 26 - Affidamento dell’urna cineraria.....	16
Art. 27 – Dispersione delle ceneri.....	17
Art. 28 – Estumulazioni ordinarie.....	18
Art. 29 – Estumulazioni straordinarie.....	18
Art. 30 – Esumazioni ordinarie.....	19
Art. 31 – Esumazione straordinaria.....	19
Art. 32 – Durata della concessione.....	20
Art. 33– Verbale delle operazioni.....	20

Art. 34 – Oggetti da recuperare. ....	20
Art. 35– Disponibilità dei materiali. ....	20
Art. 36 – Raccolta delle ossa. ....	21
Art. 37 – Fiori e piante ornamentali. ....	21
Art. 38 – Tumulazione provvisoria. ....	21
Art. 39 – Soppressione dei cimiteri. ....	21
Art. 40 – Rifiuti da esumazione ed estumulazione (art.12 DPR 254/2003). ....	21
Art. 41 – Reparti speciali nel cimitero. ....	22
Art. 42 – Atti a disposizione del pubblico ....	22
Art. 43 – Sanzioni. ....	22
Art. 44 – Disposizioni finali. ....	22

### **Art. 1 – Oggetto.**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto l'insieme delle norme intese a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, onde prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri.
2. I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

### **Art. 2 – Competenze.**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune DI Villagrande sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri Organi Comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del Titolo V della parte I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla normativa, con regolamento di cui all'art. 48, comma 3, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
5. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla Legge al Sindaco o ad altri Organi, si intendono di competenza del responsabile del settore ambiente e reti tecnologiche secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.
6. Qualora il Comune gestisca i due complessi cimiteriali con una delle forme di gestione di cui al titolo V della parte prima D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove, nel presente Regolamento, si faccia riferimento al Comune, deve intendersi il soggetto gestore, senza che sia necessaria una revisione al Regolamento, salve le funzioni spettanti al Sindaco quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26.

### **Art. 3 – Presunzione di legittimazione.**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, tumulazione, cremazione, estumulazione, traslazione, ecc.) od una concessione (loculi, fossa, nicchia, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti aventi diritti.
2. In ogni caso, le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitiva sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, comunque, l'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
3. L'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Tutte le eventuali spese derivanti od in

connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidamente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

#### **Art. 4 – Responsabilità.**

1. L'Ordine e la Vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.
2. L'ASL controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
4. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
5. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento.**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento nei confronti di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre sono a pagamento negli altri casi.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate. In caso di decesso sulla pubblica via, su chiamata della Pubblica Autorità, è a carico del Comune il servizio di trasporto fino al deposito di osservazione o all'obitorio (nota Min. Interno n. prot.15900/1371/L.142/1 bis/31. F del 13-02-2007 e parere del 02-10-2014 nelle quali si afferma che detta spesa non può essere imputata al Ministero di Grazie e Giustizia né ai familiari. Mentre il successivo trasporto dall'obitorio alla sepoltura, esulando dall'ambito della prestazione istituzionale, resta escluso dalla gratuità.
  - la fornitura del feretro, il trasporto fino al cimitero e la tumulazione per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa o per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico
  - la deposizione in ossario comune delle ossa per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
  - la dispersione delle ceneri in cinerario comune nel caso in cui il cimitero ne fosse provvisto, per le quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi.
  - l'iscrizione nel Registro per la Cremazione;
  - il trasporto dal Comune ad un altro di cadaveri di persone di comprovata povertà e quando non esistono familiari che possono essere tenuti al pagamento
  - l'esumazione/estumulazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti;
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;

5. Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite a cura dell'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe come individuate da apposita Deliberazione Giunta Comunale;
6. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, innovativo del presente regolamento, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, a condizione che sia quantificato l'onere finanziario per l'Amministrazione Comunale.
7. L'adeguamento delle tariffe di tutti i servizi sottoposti a pagamento è di competenza della Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 6 – Periodo di osservazione**

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza;
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade, di norma, dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione e negli altri casi speciali non è prescritto alcun periodo di osservazione;
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "*Norme per l'accertamento e la certificazione di morte*" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "*Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"*".
4. L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
  - presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta;
  - presso la struttura obitoriale /camera mortuaria nel caso in cui il cimitero ne fosse provvisto;
  - presso la casa funeraria nel caso in cui il cimitero ne fosse provvisto;
5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa;
6. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza;
7. In casi eccezionali il Sindaco, previo parere dell'Asl, può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi.

#### **Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori.**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari., per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
  - morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
  - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
  - per le quali i familiari o gli altri aventi titolo hanno chiesto il trasferimento a norma dell'art. 11 della L.R. n. 32/2018.

Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture idonee;

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali, in caso presenti, è autorizzata dal responsabile del settore ambiente e reti tecnologiche che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salme di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria;
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee;

4. In caso di morte per malattia infettiva, a norma dell'art. 47, comma 1, della L.R. 32/2018, oppure quando la salma è portatrice di radioattività, l'ASL detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento;
5. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma precedente, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'ASL e al Comune;
6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione;

#### **Art. 8 – Trasferimento durante il periodo di osservazione (art.11 L.R. n.32/2018)**

1. Durante il periodo di osservazione (ma prima del rilascio del certificato necroscopico) su richiesta dei familiari o altri aventi titolo all'Impresa funebre, la salma può essere trasferita dal luogo di decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso (ma compreso nella Regione Sardegna), ai fini del completamento del periodo di osservazione;
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento, previa certificazione medica (del medico curante o di un medico dipendente dell'ASL) redatta secondo specifico modello di cui all'Allegato A della Delibera G.R. n.3/31 del 22.02.2019, che costituisce titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma, comunica, tempestivamente, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, e a quello di destinazione della salma e all'ASL la nuova sede ove la salma è stata trasferita per il completamento del periodo di osservazione. (Il Comune di decesso prende atto del trasferimento per la successiva autorizzazione al trasporto presso il cimitero (anche di altro Comune) e conseguente permesso di seppellimento);
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica;

#### **Art. 9- Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

##### **1. Inumazione.**

*“l'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni”* e deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 68 - 75 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 33 dalla L.R. n. 32/2018 e cioè:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino,), non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile;
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
- il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice;
- il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri;
- le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
- è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse;
- ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore;
- sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni, per i quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, potranno essere inumati previa realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, così come previsto dal punto 2 dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990 al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Nel caso lo zinco sia esterno alla cassa di legno, si dovrà rimuovere l'intero involucro. Durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra è ammessa unicamente la presenza dei familiari.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;

### **1.1 Fosse per inumazione:**

- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.
- Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti all'Ufficiale dello Stato Civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.
- Le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,50 metri l'una dall'altra. La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali.
- La superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea, al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione della salma, non deve essere inferiore al 40 %.
- La fossa è contraddistinta da un numero corrispondente alla registrazione di cui all'art. 52 del DPR 285/1990.
- i campi di inumazione speciale sono destinati all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali.
- L'individuazione dei campi da destinare all'inumazione è contenuta nel Piano Regolatore Cimiteriale. Nelle more della sua approvazione la Giunta Comunale ne detta gli indirizzi.
- All'interno del campo, seguendo l'ordine di arrivo all'ufficio di polizia mortuaria delle richieste di inumazione, si darà sepoltura procedendo progressivamente da sinistra a destra e da sud a nord.

## **2. Tumulazione.**

*“la tumulazione è la collocazione de feretro in un loculo per esservi conservato per un periodo di almeno trenta anni. “e deve essere conforme alle prescrizioni del D.P.R. 285/1990 e dall'art 34 della L.R. n. 32/2018 e cioè:*

- Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990.
- Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- Sulla facciata del loculo sarà messa in opera, a cura del Comune, una lastra in granito sulla quale gli interessati potranno applicare foto del defunto, dediche ecc.
- La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere alle norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
- I manufatti per loculi possono essere realizzati su più file e più colonne e devono rispondere ai requisiti per la resistenza delle strutture edilizie. Il piano orizzontale d'appoggio del feretro deve essere dimensionato per un sovraccarico di almeno 250 Kg/m<sup>2</sup>.

- i manufatti preesistenti e costruiti prima del 24-06-1993 possono continuare ad essere utilizzati compatibilmente con le dimensioni dei feretri da tumulare.
- la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dei loculi, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

## **2.2 – Tumulazione in loculi aerati.**

- È ammessa, ai sensi dell'art. 34 della L.R. Sardegna n.32/2018, la realizzazione di loculi aerati, sia mediante realizzazione ex novo, sia mediante trasformazione di quelli stagni, secondo i requisiti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 9/31 del 22/02/2019;
- La realizzazione dei loculi aerati è ammessa in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e tutela della salute pubblica.
- Per la tumulazione in loculi aerati sono utilizzate solamente casse in legno.
- Le esumazioni ordinarie dai loculi aerati si eseguono allo scadere della concessione e comunque non prima di anni dieci della tumulazione.

## **3. Colombari.**

*“La tumulazione in colombario consiste nella chiusura del feretro (o dell'urna cineraria/cassetta dei resti) in appositi loculi murari costruiti o prefabbricati all'interno di strutture cimiteriali”* e deve essere conforme alle prescrizioni del D.P.R. 285/1990 e dall'art 34 della L.R. n. 32/2018.

## **4. Trasferimento.**

- Da comune a comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni previste in base al tipo di sepoltura, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990;
- Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5 e punto 13, del D.P.R. n. 285/1990;
- I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche richieste per la tumulazione.
- Se la salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se è il caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.
- Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata;
- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **Art. 10 – Verifica e chiusura feretri.**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche adeguate al tipo di sepoltura;
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro;
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola;

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante;
5. Se la salma risulta portatrice di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale;
6. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285;
7. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle normative vigenti sia nazionali che regionali;
8. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato o al trasporto, nonché, l'identificazione della salma;

**Art. 11 – Piastrina di riconoscimento.**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

**Art. 12 – Ornamento delle sepolture**

1. Ogni loculo presente nel cimitero è contraddistinto da una lapide fornita e messa in opera dal Comune, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
3. Sul cippo e sulla lastra si potrà applicare, a carico dei familiari o gli altri aventi titolo, una targa di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. Le generalità da iscriversi sui manufatti sistemati sulle sepolture dovranno essere conformi a quelle risultanti dall'atto di morte. Qualora il nominativo con il quale il defunto era conosciuto in vita, sia diverso da quello risultante dall'atto di morte, tale nominativo potrà essere indicato fra parentesi
5. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe i loculi o i passaggi attigui.
6. Sono vietate le seguenti pratiche:
  - l'apposizione di cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi forma fra tomba e tomba;
  - unire le tombe od i loculi affiancati con un'unica lastra di rivestimento;
  - ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per i loculi, fosse e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide o cippo;
  - decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle tombe e dei loculi, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

**Art. 13 - Camera mortuaria.**

1. Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria. Essa deve essere dotata degli arredi necessari per la deposizione dei feretri anche ai fini del completamento del periodo di osservazione. Deve essere illuminata, ventilata con ampie finestre e dotata di acqua corrente. Le pareti, fino all'altezza di metri 2

devono essere rivestite di lastre di marmo o altra pietra naturale o artificiale ben levigata ovvero ricoperta di vernice o smalto lavabile. Il pavimento deve essere costituito di materiale liscio, impermeabile e lavabile e disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio delle quali deve essere salvaguardato il facile e sicuro smaltimento.

2. Qualora per esigenze climatiche e/o organizzative non si possa procedere alla immediata sepoltura del feretro, lo stesso potrà sostare nella camera mortuaria per il tempo strettamente necessario, onde impedire il sorgere di inconvenienti di natura igienico sanitaria, anche in relazione alle condizioni climatiche stagionali. In ogni caso per un periodo massimo non superiore a giorni due. Trascorso tale termine si dovrà procedere alla sepoltura.

#### **Art. 14 – Imprese funebri.**

1. Lo svolgimento dell'attività funebre è disciplinato dall'art.5 della L.R. n.32/2018.
2. Le imprese che svolgono attività funebre possono espletare le seguenti prestazioni:
  - disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
  - vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale, ad esclusione dei prodotti lapidei;
  - preparazione della salma e confezionamento del feretro (in caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero necessiterà apposita delega);
  - trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
  - trattamenti di tanatocosmesi;
  - recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
3. Presso ogni sede commerciale dell'impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezzario;

#### **Art. 15 – Divieti.**

1. È fatto divieto alle imprese:
  - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni
  - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato
  - di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 32/2018, per i comuni ricompresi nei territori classificati montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa la deroga al regime d'incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale.

#### **Art. 16 – Esercizio dei trasporti funebri.**

1. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione;
2. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia concluso il periodo di osservazione prescritto, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita;
3. Il trasporto di ossa e ceneri non è soggetto a misure precauzionali igieniche ed è autorizzato dal responsabile della Polizia Mortuaria;

## **Art. 17 – Trasporto.**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco;
2. Il Comune di Villagrande consente che l'esercizio del trasporto funebre nel territorio comunale possa essere effettuato dalle imprese di onoranze funebri che, anche in forma associata, risultino in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti;
3. Il trasporto funebre è un servizio di pubblico interesse e può essere eseguito unicamente dalle imprese di onoranze funebri in possesso della autorizzazione dalle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti;
4. L'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio e all'atto della chiusura del feretro redige apposito verbale sulla corretta esecuzione degli adempimenti utilizzando l'Allegato B) della Delibera G.R. n.3/31 del 22.02.2019;
5. Per i trasporti nel Comune, l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dal responsabile del settore ambiente e reti tecnologiche contiene anche l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco o suo delegato (unico atto contestuale contenente entrambe le autorizzazioni). Nel caso in cui sia la medesima autorità a rilasciare entrambe le autorizzazioni sarà sufficiente apporre un'unica sottoscrizione. Tale atto è assoggettato all'imposta di bollo;
6. L'incaricato del trasporto di una salma o di resti fuori Comune deve essere munito di una apposita autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente, a norma della normativa vigente sia nazionale che regionale, che deve essere consegnata al custode del cimitero o del forno crematorio;
7. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi;
8. All'autorizzazione al trasporto è allegato il verbale di eseguite prescrizioni per trasporto funebre di salma, a cura dell'incaricato al trasporto;
9. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi del presente regolamento;
10. In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente dagli incaricati, con lo stesso carro funebre;
11. Sono gratuiti e quindi a carico del Comune i trasporti di cadaveri di persone di comprovata povertà e quando non esistono familiari che possono essere tenuti al pagamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli interessati.
12. Il trasporto di una salma per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 ed all'art. 26 della legge regionale n. 32/2018. Il Responsabile del Servizio di Stato Civile o suo delegato, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di una salma, prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, ne darà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
13. Il responsabile dell'ufficio competente può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile dei servizi cimiteriali constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
14. Qualora venga constatata la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

#### **Art. 18 – Trasporto di ceneri e resti.**

1. Il trasporto fuori Comune o per uno stato estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio di Stato Civile ed in questo caso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri;
2. Se il trasporto è per uno Stato estero la suddetta autorizzazione dovrà essere rilasciata in lingua italiana e in lingua francese come disposto dalla Cir. Ministero Sanità 24/06/1993, n. 24;
3. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti;
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e le stesse devono essere fabbricate con materiale resistente;
5. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e all'esterno deve essere indicato il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte;
6. I resti ossei e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

#### **Art. 19 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero.**

1. In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, sentito il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL competente, il Responsabile del Servizio di Stato Civile, a seguito di domanda degli interessati, può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile rendere speciali onoranze.

#### **Art. 20 – Trattamento antiputrefattivo.**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 17; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che, col mezzo prescelto, sia raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/1990, salvo sia stata imbalsamata o sottoposta a trattamenti di tanatoprassi;
2. Il trattamento di cui al comma 1 inoltre è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica;
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato dall'impresa funebre tramite personale appositamente formato, o in alternativa, da personale a ciò delegato dall'ASL

#### **Art. 21 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.**

1. Nei cimiteri del comune di Villagrande sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - le salme di persone già residenti nel Comune che abbiano assunto residenza fuori dal Comune da non più di 5 anni alla data di decesso;
  - salme che abbiano ascendenti o discendenti in linea retta e in linea collaterale fino al 2° grado sepolti nei due cimiteri;

- i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla norma;
- i resti mortali, ossa umane e ceneri delle persone sopra elencate.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono accolti i resti mortali e le ceneri, sia contenute in apposite urne, sia ove ne sia richiesta la dispersione nel cinerario comune, delle persone sopra indicate.

#### **Art. 22 – Modalità di concessione.**

1. Per ottenere la concessione di tombe, loculi e cellette l'interessato dovrà produrre regolare istanza indirizzata al responsabile del settore ambiente e reti tecnologiche con l'indicazione delle generalità del richiedente, generalità del defunto, data e luogo di morte della salma da tumularsi, allegando ricevuta comprovante il pagamento del corrispettivo previsto in tariffa;
2. La concessione è subordinata al pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori;
3. L'atto di concessione di loculi per sepolture individuali e cellette ossario deve essere necessariamente redatto mediante scrittura privata non autenticata tra l'Ente e il Concessionario;
4. In tale caso gli atti di concessione sono redatti, in carta legale, da registrare soltanto in caso d'uso, con spese a carico della parte che procede;
5. Nel caso di concessione di loculo, fossa o celletta, il pagamento della concessione cimiteriale, può essere fatto in unica soluzione, nonché la sottoscrizione dell'atto di concessione dovranno essere effettuati entro 10 giorni dalla data della tumulazione;
6. Nell'atto di concessione di cui al punto precedente deve risultare:
  - l'individuazione in dettaglio del manufatto concesso;
  - la durata;
  - le generalità del concessionario stipulante;
  - le generalità della salma destinata ad esservi accolta;
  - gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, compresi i casi di decadenza e di revoca.
7. Sono a carico del concessionario le spese per l'epigrafe e per gli altri elementi di decoro;
8. La tariffa determinata dal Comune è comprensiva delle spese per la chiusura del loculo di lastra o cippo e del relativo materiale;
9. L'assegnazione di tombe, loculi e cellette ed il relativo "contratto di concessione" potranno avvenire esclusivamente a decesso avvenuto e non sarà possibile prenotare in alcun modo i loculi preventivamente;
10. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per le concessioni di cui alle lettere b) e c) del art.21, per una sola volta e per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa in vigore in quel momento;
11. L'assegnazione del loculo e delle cellette procederà dal basso verso l'alto, da sinistra a destra, in ordine di arrivo delle richieste di tumulazione all'ufficio competente tramite protocollo;
12. L'assegnazione delle tombe a terra, seguendo l'ordine di arrivo delle richieste all'ufficio preposto, tramite protocollo, procederà progressivamente da sinistra a destra e da sud a nord;
13. In presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità a deambulare in modo permanente, cecità o altra grave invalidità attestata da commissione medica del coniuge, o Asl, parte del coniuge o dell'unione civile parente di 2° grado in linea retta e/o secondo grado collaterale per la tumulazione, dietro richiesta dell'interessato e con atto dell'amministrazione comunale, si assegnerà il primo loculo disponibile, secondo l'ordine indicato nel presente regolamento, in prima o seconda fila;

### **Art. 23 – Avvicinamento e ricongiungimento di cadaveri.**

1. Sarà possibile autorizzare l'avvicinamento al coniuge, alla parte dell'unione civile o convivente, al parente di 2° grado in linea retta e/o secondo grado collaterale solamente al decesso dei cadaveri di due defunti, previa valutazione di fattibilità da parte del competente ufficio e solamente nei seguenti casi:
  - al momento del decesso la tumulazione potrà avvenire accanto al coniuge (oppure alla parte dell'unione civile o convivenza, al parente di 2° grado in linea retta e/o secondo grado collaterale) pre-morto, se risulterà disponibile un loculo successivo o attiguo;
  - al momento del decesso il coniuge (oppure alla parte dell'unione civile o convivente, al parente di 2° grado in linea retta e/o secondo grado collaterale) pre-morto potrà essere trasferito nel loculo successivo o attiguo, per essere tumulato accanto al parente;
  - al momento del decesso l'inumazione potrà avvenire accanto al coniuge (oppure alla parte dell'unione civile o convivenza, al parente di 2° grado in linea retta e/o secondo grado collaterale) pre-morto, se risulterà disponibile una fossa successiva o attigua;
  - al momento del decesso il coniuge (oppure alla parte dell'unione civile o convivenza, al parente di 2° grado in linea retta e/o secondo grado collaterale) pre-morto potrà essere trasferito da una fossa ad un'altra successiva o attigua, per essere tumulato accanto al parente;
  - in caso di esumazione/estumulazione ordinaria sarà possibile trasferire la cassetta porta ossa o urna cineraria in loculo del coniuge pre – morto, della parte dell'unione civile o convivenza, del parente di 2° grado in linea retta e/o secondo grado collaterale;
2. Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato, che ritorna di pieno e libero possesso del Comune. Il richiedente del trasferimento non avrà diritto ad ottenere, a titolo di rimborso, alcuna somma dall'Amministrazione comunale;
3. L'amministrazione comunale provvederà, mediante affissione all'albo pretorio e all'interno del cimitero, a comunicare la disponibilità dei loculi di cui ai precedenti commi;
4. I parenti dei cadaveri tumulati in loculi attigui a quelli resisi liberi, a seguito di trasferimento di salma in altra sepoltura, possono esercitare il diritto di prelazione alla concessione dei suddetti loculi per richiederne il congiungimento, la quale andrà concessa in base all'ordine di arrivo delle richieste;
5. La concessione prevista per il nuovo loculo/fossa avrà una durata pari a quella prevista del presente regolamento in base al tipo di sepoltura;
6. La concessione prevista per l'inserimento di cassetta porta ossa o urna cineraria in loculo, precedentemente autorizzato, avrà una durata pari al residuo della concessione autorizzata per tale loculo;
7. Sarà possibile su richiesta degli aventi diritto, richiedere la traslazione dei resti mortali con sistemazione in sepolture già in concessione alla famiglia o in colombari anche se non precedentemente concessi previo pagamento degli oneri di concessione pari a quelli previsti per un colombario. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36, comma 2, del D.P.R. 285/90;
8. Vista la diversa tipologia di feretri in base al tipo di sepoltura, e la diversa durata delle concessioni non sarà possibile autorizzare l'avvicinamento di defunti da loculo a fossa e da fossa a loculo se non nei casi previsti dal D.P.R. 285/1990;
9. Gli oneri derivanti dalla richiesta di spostamento (esumazione/estumulazione straordinaria) di una salma ad un nuovo loculo o ad una nuova fossa saranno a carico del/dei richiedenti che si impegna/ranno a comunicare preventivamente all'ufficio competente la data e l'ora delle attività di estumulazione/esumazione, dove dovrà essere presente il necroforo comunale;

### **Art. 24 – Cremazione.**

1. La cremazione, come previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia:
  - dopo aver acquisito il certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità

giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che la salma può essere cremata;

- nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari (coniuge o parenti più prossimi);
2. La tumulazione di cassette di ossa o resti mortali assimilabili e di ceneri può avvenire esclusivamente in colombari/cellette appositamente costruiti dal Comune o in loculi contenenti altra salma, a condizione che:
    - le dimensioni del loculo e del feretro eventualmente già tumulato lo consentano e che sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
    - la domanda sia fatta dal concessionario del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari di aver titolo a disporre del manufatto ai sensi del presente Regolamento;
    - venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.
  3. Non possono essere concessi loculi solo per la tumulazione di resti mortali o ceneri.
  4. Non possono essere concessi colombari/cellette in assenza di resti mortali o ceneri.
  5. Sulla lapide di chiusura del loculo/ colombari /cellette andranno apposti i nomi di tutti i resti contenuti.

Negli atti del cimitero è necessario fare le debite registrazioni.

#### **Art. 25 – Consegna e destinazione finale dell’urna cineraria.**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto;
2. A richiesta, l’urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione;
3. La consegna dell’urna cineraria, da parte del forno crematorio, risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell’urna. Un originale del verbale è conservato dal forno crematorio, il secondo originale è trasmesso all’ufficio preposto che ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all’affidatario dell’urna ed eventualmente consegnato al responsabile del servizio cimiteriale nel caso di conferimento ad un cimitero.
4. La conservazione in cimitero delle urne cinerarie, può avvenire mediante collocazione:
  - nelle cellette/colombari;
  - nei loculi assieme a feretri di congiunti ivi tumulati;
  - in caso siano presente appositi spazi all’interno del complesso cimiteriale, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, mediante interrimento dell’urna cineraria in base alla normativa vigente.

#### **Art. 26 - Affidamento dell’urna cineraria.**

1. Per l’affidamento dell’urna cineraria, al fine della conservazione in abitazione, dovrà essere seguita la procedura di seguito indicata:
  - a) Presentazione da parte della persona che richiede l’affidamento dell’urna cineraria di una domanda dalla quale risultino:
    - I dati anagrafici e la residenza dell’affidatario, nonché i dati identificativi del defunto, indirizzo presso il quale verrà conservata l’urna cineraria;
    - manifestazione di volontà del defunto all’affidamento, come da art. 45, comma 3. della L.R. n. 32/2018;
  - b) La conoscenza da parte dell’affidatario:
    - dell’obbligo di informare il Comune di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;

- che l'infrazione delle condizioni di affidamento dell'urna costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p.;
  - della possibilità, nel caso in cui non intendesse più conservare l'urna cineraria presso la propria abitazione, di trasferirla in cimitero.
  - l'accettazione della possibilità che il Comune esegua controlli sulla corretta conservazione dell'urna (previo accordo con l'affidatario).
2. Tra i familiari è compreso/a anche l'unito/a civilmente ed il/la Asl di fatto, a norma della legge n. 76/2016;
  3. L'urna deve essere conservata in luogo chiuso, confinato e stabile (nicchia, teca, vano, ecc.) protetta contro ogni profanazione.

### **Art. 27 – Dispersione delle ceneri.**

1. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione a cura dell'Ufficio competente del comune di dispersione che indicherà le aree nelle quali essa è ammessa (in assenza di indicazione di applicherà la legge nazionale).
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.
3. La dispersione delle ceneri è autorizzata sulla base di espressa volontà del defunto, in conformità all'art. 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130 ed all'art. 45, comma 3, della L.R. n. 32/2018.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro 2° grado in linea retta e/o secondo grado collaterale avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o in mancanza, in area cimiteriale, se presente, provvede alla dispersione il necroforo comunale.
5. in assenza di indicazioni sul luogo di dispersione delle ceneri, la scelta va fatta dal coniuge, o in mancanza di questo, dai parenti prossimi.
6. All'interno del territorio di Villagrande la dispersione è ammessa:
  - All'interno del cimitero comunale, nell'apposita area per la dispersione, presso il Parco delle Rimembranze, in caso presente;
  - In aree private, dove l'operazione sarà effettuata all'aperto con il consenso scritto dei proprietari e lontano almeno 200 mt. dai centri abitati e altre abitazioni e non potrà dar luogo ad attività aventi fini di lucro;
  - in montagna in luoghi consentiti con atto del comune secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - nei fiumi lontano da zone frequentate da bagnanti;
  - nei laghi con distanza di almeno 100 metri dalla riva;
7. È vietata la dispersione:
  - all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
  - in aree di terreno coltivato;
  - al vento;
8. Per eventuali casi non contemplati dal presente regolamento si farà riferimento alla legge n. 130 del 30 marzo del 2001;

9. Deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
10. La dispersione delle ceneri, così come l'affidamento dell'urna cineraria, sono servizi a titolo gratuito.

#### **Art. 28 – Estumulazioni ordinarie.**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle che si eseguono alla scadenza della concessione rilasciata;
2. Le estumulazioni ordinarie, si eseguono allo scadere del periodo della concessione, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
3. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio dei Servizi cimiteriali cura la stesura dell'elenco delle concessioni che l'anno successivo compiono 35 anni. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo pretorio e presso il Cimitero e in occasione della Commemorazione dei defunti e possibilmente, per tutto l'anno successivo allo scopo di permettere agli interessati di comunicare all'Ufficio la propria intenzione in ordine al deposito dei resti mortali o ossei;
4. Le estumulazioni ordinarie si effettuano in date stabilite dall'Ufficio preposto, previa affissione di apposito avviso all'interno del cimitero comunale. Possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, previa comunicazione all'Asl, e non occorre la presenza di operatori sanitari;
5. Se la salma estumulata allo scadere dei 35 anni dalla sepoltura, non risulti completamente demineralizzata, il Responsabile del settore preposto disporrà il rinnovo della concessione per altri cinque anni. decorsi i quali sarà cura dell'Amministrazione effettuare un altro tentativo di esumazione;
6. Nel caso del comma precedente gli oneri per il ripristino della tumulazione saranno a carico dell'amministrazione comunale così come il prolungamento della concessione;
7. Qualora, in presenza di resti completamente demineralizzati, allo scadere di concessioni, non sia stata presentata apposita richiesta di traslazione o rinnovo della concessione dei resti mortali presenti o non vi sia più nessun parente in vita gli stessi saranno collocati in ossario comune;
8. Può essere concessa la possibilità che la cassetta di zinco (come prescritte dall'art. 36, comma 2, del D.P.R. 285/90) contenente i resti mortali, prodotti durante un'estumulazione ordinaria, sia collocata in un loculo individuale contenente le spoglie mortali del coniuge o Asl di fatto o appartenente a parente entro il 2° grado in linea retta e/o secondo grado collaterale o in colombari/cellette anche se non precedentemente concessi previo pagamento degli oneri di concessione pari a quelli previsti dal presente regolamento. In questi casi la durata della concessione all'interno del loculo è vincolata al residuo della concessione originaria del loculo, mentre in caso di nuova concessione di celletta la durata è vincolata dalla nuova concessione secondo le tempistiche previste dal presente regolamento;
9. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono assicurate dal Comune o dal gestore del cimitero;
10. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazione ordinaria, ma non è ammessa quella di estranei.

#### **Art. 29 – Estumulazioni straordinarie.**

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, prima della scadenza della concessione;
  - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari secondo e priorità di cui al presente comma, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:
  - a) per abbinamento di cadaveri di congiunti (coniuge, genitore, figli);
  - b) per cremazione;
  - c) per trasporto in altro Comune o all'estero;
3. I costi delle estumulazioni richieste da familiari sono a carico del concessionario o suoi aventi titolo che si impegneranno a comunicare preventivamente all'ufficio competente la data e l'ora delle attività.

4. Le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti;

**Art. 30 – Esumazioni ordinarie.**

1. Le esumazioni ordinarie sono quelle che si eseguono alla scadenza della concessione rilasciata;
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285 del 1990;
3. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio dei Servizi cimiteriali cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo pretorio e presso il Cimitero possibilmente per tutto l'anno successivo allo scopo di permettere agli interessati di comunicare all'Ufficio la propria intenzione in ordine al deposito dei resti mortali;
4. Qualora, allo scadere della concessione prevista, la salma non risulti completamente demineralizzata, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà il rinnovo della concessione per altri 3 anni, decorsi i quali sarà cura dell'Amministrazione effettuare un altro tentativo di esumazione;
5. Su richiesta dei familiari i resti della salma non demineralizzata potranno essere cremati. In tal caso i costi saranno a carico dei richiedenti;
6. I familiari o gli aventi diritto potranno richiedere la traslazione dei resti mortali completamente demineralizzati all'interno di cassetine di zinco (come prescritte dall'art. 36, comma 2, del D.P.R. 285/90) con sistemazione in loculi già in concessione o in colombari/cellette anche se non precedentemente concessi previo pagamento degli oneri di concessione pari a quelli previsti dal presente regolamento. In questo caso la durata della concessione all'interno del loculo è vincolata al residuo della concessione originaria del loculo, mentre in caso di nuova concessione di celletta la durata è vincolata dalla nuova concessione;
7. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, ma non è ammessa quella di estranei;

**Art. 31 – Esumazione straordinaria.**

1. Sono straordinarie le esumazioni di cadaveri che si eseguono prima che sia scaduta la concessione;
2. Possono essere effettuate per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Responsabile di Servizio per trasportarli in altre sepolture o per cremarli e avvengono alla presenza del medico del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL;
3. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, i cadaveri devono essere trasportati in sale autoptiche con l'osservanza delle norme suggerite, eventualmente, da detta Autorità;
4. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del rappresentante della A.S.L. competente per territorio e dell'incaricato del servizio di custodia;
5. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
6. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se, nel caso di malattia quale causa di morte, questa è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità;
7. In caso accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica coordinatore o direttore sanitario dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute;
8. Le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti;

### **Art. 32 – Durata della concessione**

1. Le concessioni di cui all'art. 9 rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato ed avranno la seguente durata:
  - a) tumulazioni:
    - loculi aerati: anni 15;
    - loculi stagni: anni 35;
  - b) inumazioni: 15 anni;
  - c) cellette ossario per la tumulazione di ossa, resti mortali o ceneri: anni 99;
2. Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione;
3. Tutte le concessioni di loculi e aree cimiteriali effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e prive di una specifica indicazione di durata (contratto o concessione scritta), sono dichiarate soggette al limite temporale di 50 anni dalla data della tumulazione originaria;
4. Tali estumulazioni sono finalizzate esclusivamente al recupero di spazi per nuove inumazioni o tumulazioni, secondo un principio di equità e continuità del servizio.

### **Art. 33– Verbale delle operazioni.**

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal necroforo, dal medico e anche dagli eventuali familiari presenti.

### **Art. 34 – Oggetti da recuperare.**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile della Direzione del Cimitero, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita;
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono affidati ai reclamanti, che dimostrino di averne titolo, e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali;
3. In assenza della segnalazione di cui al 1° comma e nel caso vi sia la certezza che gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti appartenessero al defunto, si provvederà ad informarne i familiari, ove noti, della possibilità di reclamarli;
4. Comunque si provvederà a darne notizia a mezzo affissione all'Albo comunale;
5. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazioni devono essere consegnati al Comune – presso la Direzione del Cimitero -, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi;
6. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine suddetto, potranno essere liberamente alienati e il ricavo sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali o a seconda dei casi avviarli a distruzione.

### **Art. 35– Disponibilità dei materiali.**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, in maniera documentale, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli o a seconda dei casi avviarli a distruzione.

#### **Art. 36 – Raccolta delle ossa.**

1. Le ossa raccolte a seguito di esumazioni e di estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, dentro salvo sia richiesto un diverso collocamento da parte degli aventi diritto.
2. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

#### **Art. 37 – Fiori e piante ornamentali.**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

#### **Art. 38 – Tumulazione provvisoria.**

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la tumultazione provvisoria di cadaveri, cassette ossario od urne cinerarie, nei seguenti casi:
  - a) qualora in uno dei due complessi cimiteriali si riscontri una carenza di sepolture;
  - b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
  - c) in caso di trasferimento di salma in un altro cimitero per le tempistiche necessarie allo svolgimento delle necessarie pratiche;
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 1 anno, prorogabile una sola volta di un altro anno per giustificati motivi.
3. È consentita, con modalità analoghe, la tumultazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

#### **Art. 39 – Soppressione dei cimiteri.**

1. In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il comune siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
4. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del comune.

#### **Art. 40 – Rifiuti da esumazione ed estumulazione (art.12 DPR 254/2003).**

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere, flessibili, di colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata, individuata dal Comune all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per

garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi previsti dalla normativa vigente;

3. I rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs. 22/97 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
4. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di casse ecc.
5. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e di avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere anche flessibili;
6. Il ritiro di tali rifiuti dovrà essere concordato dal comune con la ditta concessionaria dell'appalto;

#### **Art. 41 – Reparti speciali nel cimitero.**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero se presente o in sepoltura privata. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 42 – Atti a disposizione del pubblico**

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- copia del regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

#### **Art. 43 – Sanzioni.**

Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del Codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U.LL.SS., come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge n. 603/1961 e degli artt. 32 e 113 della Legge n. 689/1981.

Il Comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Art. 44 – Disposizioni finali.**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono immediatamente eseguibili, e di conseguenza devono considerarsi abrogati i precedenti provvedimenti normativi dell'Amministrazione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente alla L.R. n° 32/ 2018 e alle disposizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.
3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, saranno dal responsabile dei servizi cimiteriali adottati, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.